DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote

(74/347/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, il campo di visibilità e i tergicristallo;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti il campo di visibilità o i tergicristallo se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti il campo di visibilità o i tergicristallo se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GENSCHER

(1) GU n. 28 del 17. 2. 1967, pag. 462/67.
(2) GU n. 42 del 7. 3. 1967, pag. 620/67.
(3) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

ALLEGATO

CAMPO DI VISIBILITÀ

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

1. DEFINIZIONI

1.1. **Campo di visibilità**

Per «campo di visibilità» si intendono tutte le direzioni in avanti e di lato, in cui il conducente del trattore è in grado di vedere.

1.2. **Punto di riferimento**

Per «punto di riferimento» si intende la posizione stabilita per convenzione, degli occhi del conducente del trattore considerati come un unico punto. Detto punto di riferimento si colloca sul piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore che passa per il centro del sedile, a 700 mm sulla verticale al di sopra della linea d'intersezione di questo piano con la superficie del sedile e a 270 mm dal piano verticale tangente al limite anteriore del sedile e perpendicolare al piano mediano longitudinale del trattore — in direzione del sostegno del bacino (fig. 1). Il punto di riferimento così determinato vale per il sedile vuoto, nella posizione di regolazione media indicata dal costruttore del trattore.

1.3. **Emiciclo di visibilità**

Per «emiciclo di visibilità» si intende il semicerchio descritto da un raggio di 12 metri attorno al punto individuato dalla proiezione verticale sul piano stradale del punto di riferimento in modo che l'arco — visto nel senso della direzione di marcia — si trovi anteriormente al trattore e che il diametro delimitante l'emiciclo formi un angolo retto con l'asse longitudinale del trattore (fig. 2).

1.4. **Effetto di schermo**

Per «effetto di schermo» si intendono le corde dei settori dell'emiciclo di visibilità che vengono occultate da elementi costruttivi, come ad esempio i montanti del tetto.

1.5. **Settore di visibilità**

Per «settore di visibilità» si intende la parte del campo di visibilità delimitata:

1.5.1. verso l'alto,

da un piano orizzontale passante per il punto di riferimento,

1.5.2. sul piano stradale,

dalla zona esterna all'emiciclo di visibilità adiacente al settore dell'emiciclo di visibilità, la cui corda della lunghezza di 9,5 m è perpendicolare al piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore passante per il centro del sedile del conducente e che è diviso in due da questo piano.

1.6. **Raggio d'azione dei tergicristallo**

Per «raggio d'azione dei tergicristallo» si intende il settore della superficie esterna del parabrezza sulla quale agiscono i tergicristallo.

2. PRESCRIZIONI

2.1. **Generalità**

Il trattore deve essere costruito ed equipaggiato in modo da garantire al conducente, nella circolazione stradale e nell'attività agricola o forestale, un campo di visibilità sufficiente nelle normali condizioni di circolazione stradale e di lavoro agricolo e forestale. Il campo di visibilità è ritenuto sufficiente quando il conducente può vedere, per quanto possibile, una parte di ciascuna ruota anteriore e quando sono soddisfatte le prescrizioni che seguono.

2.2. **Controllo del campo di visibilità**

2.2.1. Procedimento di delimitazione dell'effetto di schermo

2.2.1.1. Il trattore va collocato su un piano orizzontale, come indicato nella figura 2. Due sorgenti luminose puntiformi, distanti tra loro 65 mm, vanno collocate su un sostegno orizzontale che può ruotare intorno ad un asse verticale passante per il punto di riferimento e all'altezza di questo; le sorgenti luminose devono inoltre essere poste simmetricamente rispetto all'asse di rotazione.

Nella misurazione dell'effetto di schermo, esso va orientato in modo che la linea che collega le due sorgenti luminose sia perpendicolare rispetto alla linea che unisce il punto di riferimento con l'elemento costruttivo che ostacola la visibilità. Le sovrapposizioni delle zone d'ombra prodotte dall'elemento costruttivo che ostacola la visibilità, sull'emiciclo di visibilità in occasione dell'accensione alternata delle due sorgenti luminose vanno misurate come effetti di schermo, a norma del punto 1.4 (figura 3).

2.2.1.2. L'effetto di schermo non deve avere un'estensione superiore a 600 mm.

2.2.1.3. L'effetto di schermo derivante da elementi costruttivi di larghezza superiore a 80 mm non può avere un'estensione inferiore a 2,50 m, misurata sulla corda che congiunge i centri delle corde dei settori dell'emiciclo di visibilità che non possono essere visti.

2.2.1.4. Sulla superficie totale dell'emiciclo di visibilità non si devono avere più di 6 effetti di schermo. Nel settore di visibilità di cui al punto 1.5 non ne possono entrare più di 2.

2.2.1.5. L'effetto di schermo maggiore a 600 mm ma inferiore a 1 200 mm è tuttavia ammesso se gli elementi costruttivi che lo provocano non possono essere sagomati o applicati in altro modo. Complessivamente non devono sussistere contemporaneamente più di due effetti di schermo; essi devono comunque trovarsi al di fuori del settore di visibilità.

2.2.1.6. Le limitazioni della visibilità dovute alla presenza di retrovisori di modello autorizzato non sono prese in considerazione quando per motivi di fabbricazione non è possibile ovviare a tale inconveniente.

2.2.2. Calcolo matematico degli effetti di schermo nella visione binoculare.

2.2.2.1. L'ammissibilità di singoli effetti di schermo può venire calcolata matematicamente invece di procedere secondo il punto 2.2.1. Per quanto riguarda la dimensione, la ripartizione e il numero degli effetti di schermo valgono le norme di cui ai punti 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 e 2.2.1.6.

2.2.2.2. Per la visione binoculare, con una distanza fra gli occhi di 65 mm, l'effetto di schermo, espresso in millimetri, è ottenuto con la formula:

$$x = \frac{b - 65}{a} \times 12\,000 + 65$$

dove

a distanza in millimetri fra l'elemento che impedisce la visibilità e il punto di riferimento, misurata sul raggio visivo che congiunge il punto di riferimento, il centro dell'elemento e il perimetro dell'emiciclo di visibilità,

b larghezza in millimetri dell'elemento che impedisce la visibilità misurata, sulla linea orizzontale, perpendicolarmente al raggio visivo.

2.3. Le procedure di controllo di cui al punto 2.2 possono essere sostituite da altre procedure quando ne venga dimostrata l'equivalenza.

2.4. Qualora, per l'effetto di schermo, debba essere applicato l'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 74/150/CEE, fa fede la procedura indicata al punto 2.2.2.

2.5. **Area trasparente del parabrezza**

Se sul trattore è montato un parabrezza, l'area trasparente del parabrezza deve essere tale da soddisfare le prescrizioni di cui al punto 2.2.

2.6. **Tergicristallo**

2.6.1. Se sul trattore è montato un parabrezza, questo deve essere munito di uno o più tergicristallo azionati da un motorino. Il loro campo d'azione deve consentire una visibilità netta verso l'avanti corrispondente ad una corda di almeno 8 m di lunghezza tracciata sull'emiciclo di visibilità all'interno dell settore di visibilità.

2.6.2. La velocità di funzionamento dei tergicristallo deve essere di almeno 20 cicli al minuto.

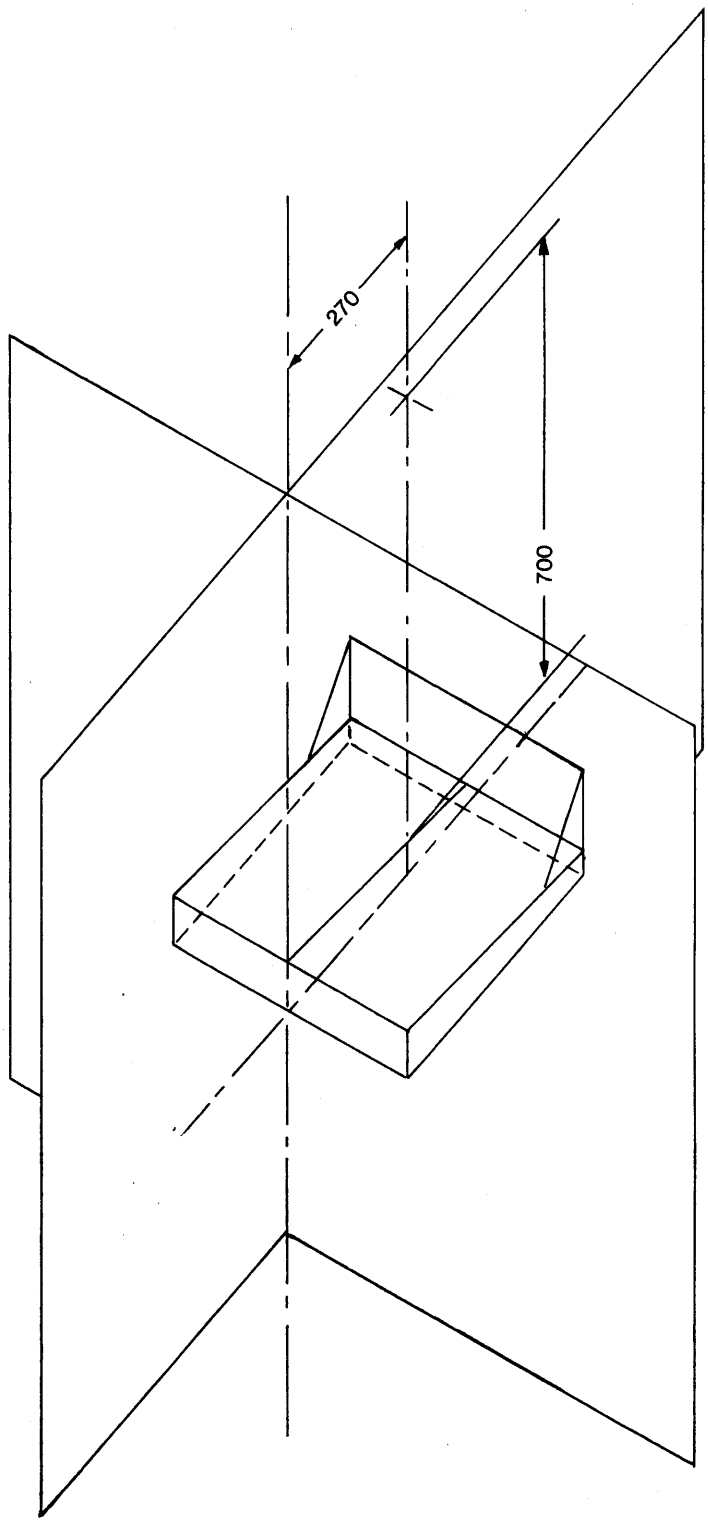


Figura 1

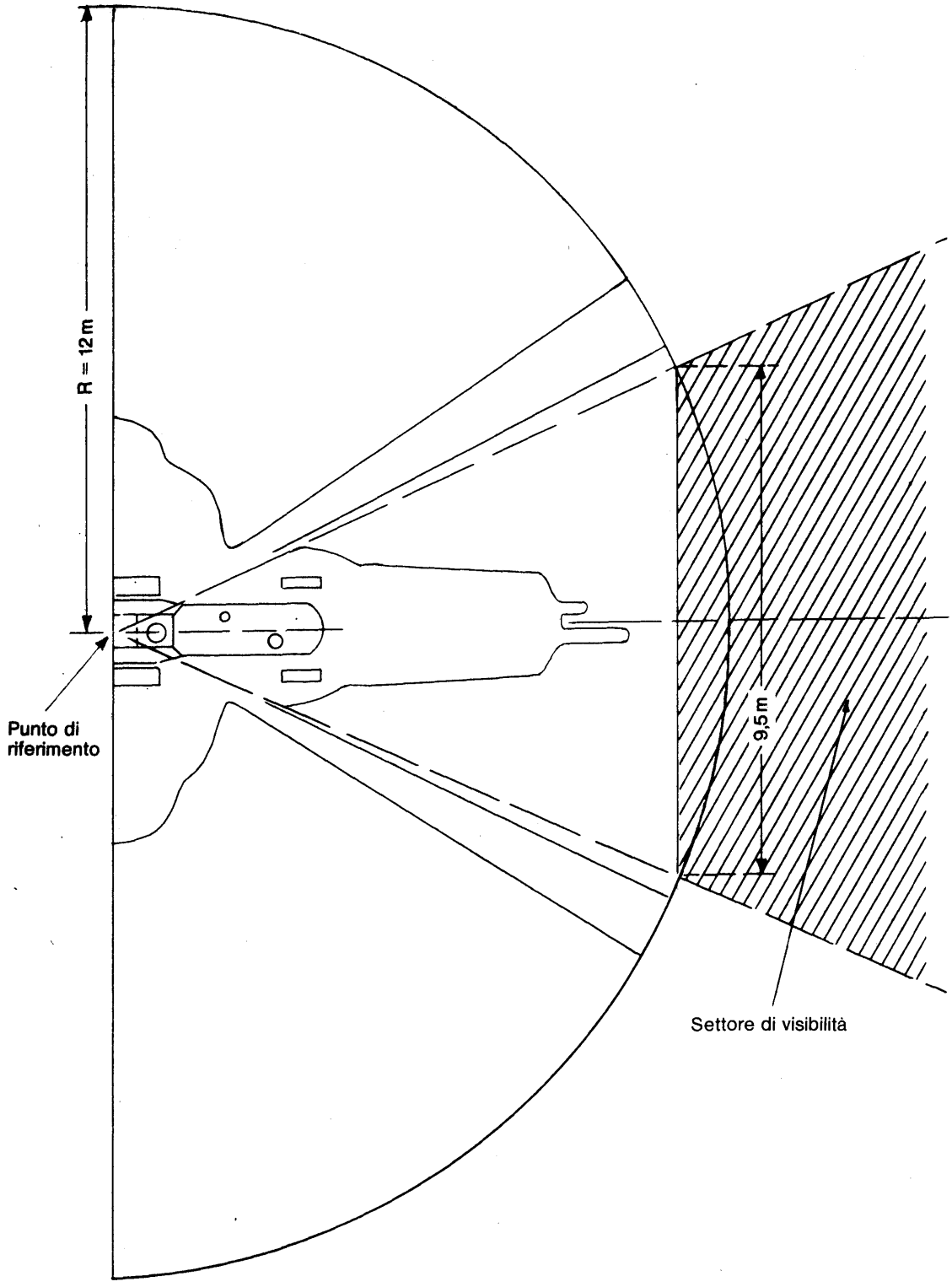
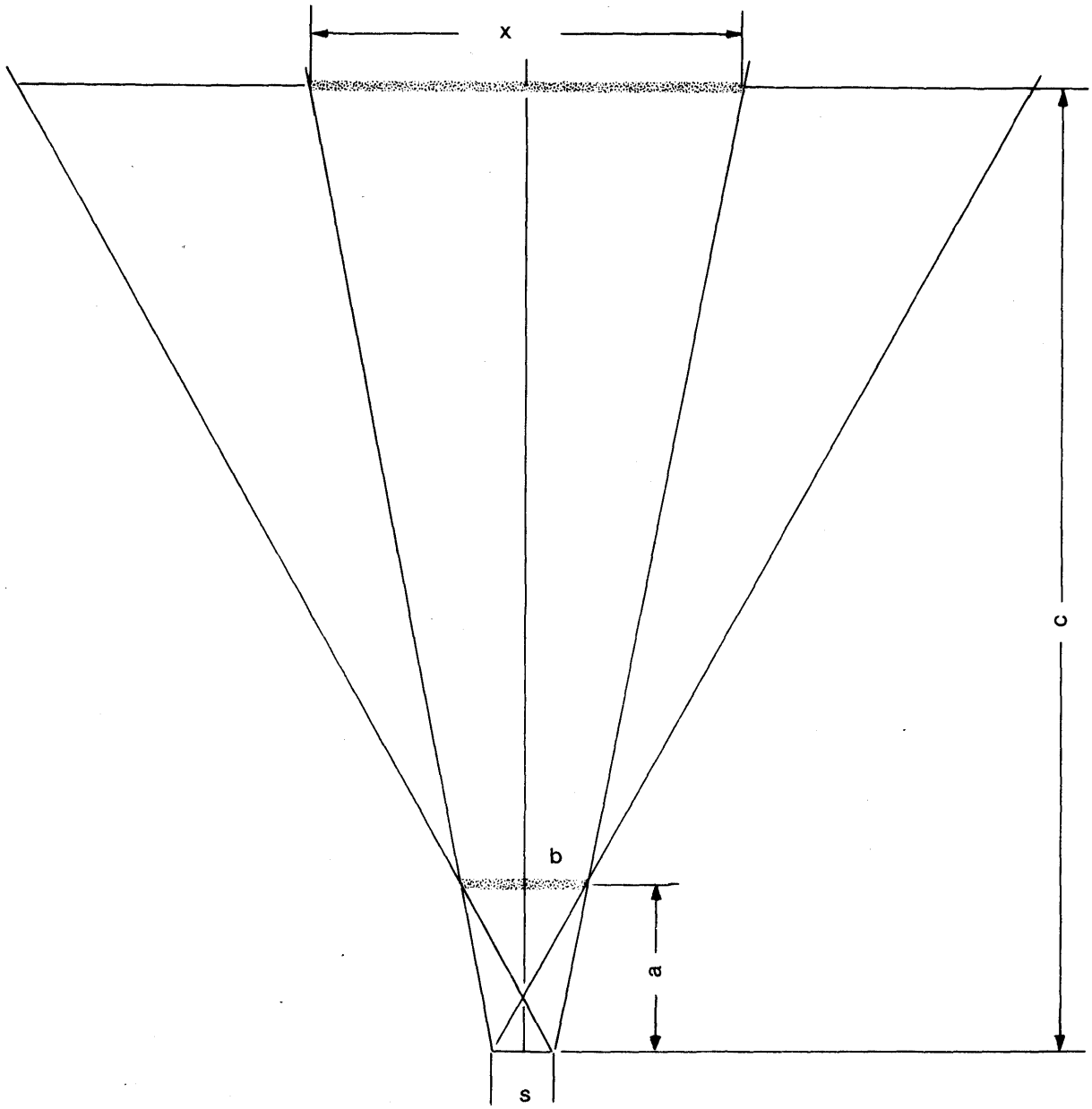


Figura 2



$$\frac{\frac{x}{2} - \frac{s}{2}}{c} = \frac{\frac{b}{2} - \frac{s}{2}}{a}$$

$$x = \frac{b - 65}{a} \cdot 12000 + 65$$

Figura 3